

→ Modifico capo delle
7^e Commissione C.




COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

§ § §

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI
FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA**



La Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 40, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia;

Per quanto stabilito dal su riportato comma, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio decreto del 4 Giugno 2008 ha dettato ai comuni della Regione, le direttive per la redazione e l'adozione del regolamento in riferimento.

In ottemperanza alla Legge Regionale ed al decreto del Presidente della Regione su citati, è stato redatto il presente regolamento, finalizzato a disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi nel territorio del comune di Barrafranca.

Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.


Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc., ad eccezione delle aree a fondo battuto.
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

Art. 2 *→ modificato*

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nelle 48 ore successive alla giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a mt. ~~15~~ in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile.

Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura, ^{OPERA MECCANICA} Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, delle



fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza non inferiore a mt. 10.

In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

Art. 3

Durante la stagione estiva, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, è proibito bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie ad una distanza di m. 100 da insediamenti boschivi, case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile ed infiammabile.

Art. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Art. 5

I proprietari di lotti non edificati all'interno e lungo il perimetro del centro abitato, entro il 15 giugno di ogni anno, devono ripulirli dalle erbacce e da qualsivoglia materiale che possa costituire motivo d'innesco di incendi.

Art. 6

I proprietari di fondi oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, se le condizioni meteorologiche lo consentono, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre potranno procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui

si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 7 — MODIFICATO

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, attenendosi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore, coadiuvato da un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

↓ MEZZI O STRUMENTI

Art. 8

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 9

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai, o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 10

I proprietari ed i conduttori di motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare macchine operatrici agricole, durante il periodo della trebbiatura, hanno l'obbligo di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle macchine operatrici agricole impiegate, dovranno essere poste a distanza non inferiore di



- mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
 - sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
 - si dovrà avere cura di tenere puliti da detriti di paglia o altro materiale combustibile i trattori e le macchine trebbiatrici;

Art. 11

I cereali e i foraggi devono essere conservati in locali in muratura o struttura incombustibile.

Art. 12

Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale, nei luoghi ed alle distanze consentite, sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi e terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille, e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.


Art. 13

In occasione di feste e solennità, è vietato usare fuochi d'artificio in aree diverse da quelle appositamente designate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli Organi Comunali competenti.
Alla fine dello sparo dei fuochi d'artificio, l'operatore dovrà bonificare l'area interessata per rimuovere eventuali residui pericolosi.

Art. 14

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi, nelle adiacenze di depositi di materiale esplosivo ed infiammabile, o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Organi Istituzionali quali:

- Corpo forestale mediante numero verde "1515"
- Vigili del fuoco mediante numero verde "115"
- Sindaco 0934-496011
- Autorità locali di P.S. 0934-464246
- Vigili Urbani 0934-465391



Art. 15

Ad ogni cittadino incombe l'obbligo, ove richiesto, di prestare la propria opera in occasione di incendi nelle campagne e nei boschi.
Il rifiuto sarà punito ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Art. 16

I comandi militari e gli Organi preposti alla vigilanza ed al controllo del territorio, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 17

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nonché ai sensi dell'art. 650 del C.P.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.

Art. 18

Al presente regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

